

SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE

FONDAZIONE – ONLUS

iscritta al n° 6 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private

REGOLAMENTO DELLA FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE - ONLUS

TESTO
APPROVATO DAL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NELLA SEDUTA DEL 16/09/2024

SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE

FONDAZIONE – ONLUS

iscritta al n° 6 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private

REGOLAMENTO DELLA FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE – O.N.L.U.S.

Art.1

Fonti normative

1. La Fondazione Scuola di Musica di Fiesole – O.N.L.U.S. è disciplinata dagli articoli 12 e segg. del Codice Civile, dalla normativa in materia di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), dal proprio statuto e dal presente regolamento.
2. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può deliberare ulteriori disposizioni per disciplinare quanto non previsto dalle fonti di cui al primo comma, nel rispetto delle medesime.

Art.2

Funzioni del presidente

1. Il Presidente svolge le funzioni di cui all'articolo 12 dello statuto e più specificamente: è il rappresentante legale della Fondazione, convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e della Giunta Esecutiva stabilendone l'ordine del giorno, firma con il segretario i verbali delle stesse riunioni, firma gli atti, salvo quelli relativi al funzionamento amministrativo, economico e finanziario, l'assunzione e la competenza dei quali è delegata al sovrintendente.

Art.2bis

Funzioni del vicepresidente

1. Il Vicepresidente svolge le funzioni di cui all'articolo 13 dello statuto e più specificamente: partecipa con diritto di voto alle riunioni di Giunta di cui è parte integrante, ha la rappresentanza esterna della Fondazione secondo quanto gli viene delegato dal Consiglio di Amministrazione, firma gli atti nell'ambito delle competenze delegate dal Consiglio di Amministrazione e presiede il Consiglio di Amministrazione e la Giunta in caso di assenza del Presidente.

Art.3

Funzioni del consiglio d'amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione svolge le funzioni di cui all'articolo 10 dello statuto e più specificamente:
 - a) approva su proposta del presidente il bilancio di previsione ed il conto consuntivo predisposti dal sovrintendente;
 - b) delibera gli indirizzi generali e le direttive per la predisposizione dei programmi di attività e per la gestione della Fondazione;
 - c) può delegare l'amministrazione ordinaria della Fondazione al Sovrintendente e vigila sull'operato di quest'ultimo;
 - d) può delegare alla Giunta Esecutiva l'amministrazione anche straordinaria della Fondazione, salvo quanto eventualmente delegato al Sovrintendente;
 - e) delibera sugli atti di straordinaria amministrazione non delegati alla Giunta Esecutiva;
 - f) approva le proposte di modifica allo statuto con la maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti, ai sensi dell'art.18 dello statuto stesso;
 - g) approva il regolamento e le sue modifiche con la maggioranza dei suoi componenti;
 - h) approva eventuali ulteriori disposizioni, per quanto non previste dallo statuto e dal regolamento.
2. Le attribuzioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma del presente articolo non possono comunque essere delegate; il Consiglio di Amministrazione può comunque delegare la Giunta Esecutiva alla formulazione e approvazione dei rendiconti di settore ai fini delle rendicontazioni al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali - Dipartimento dello Spettacolo sulla base del bilancio già approvato dal medesimo Consiglio.

SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE

FONDAZIONE – ONLUS

iscritta al n° 6 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private

Art.4

Funzionamento del consiglio d'amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del presidente, comunicata a mezzo telegramma, o via e-mail certificata, almeno quindici giorni prima della data della riunione; a questo deve seguire almeno dieci giorni prima della riunione l'invio dell'ordine del giorno a mezzo posta celere ovvero posta elettronica. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con la maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente a maggioranza dei presenti, salvi i casi in cui la legge, lo statuto od il presente regolamento richiedano maggioranze diverse. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art.5

Funzioni della giunta esecutiva

1. La Giunta Esecutiva svolge le funzioni di cui all'articolo 11 dello statuto e più specificamente:
- a) attua gli indirizzi ed applica le direttive del Consiglio di Amministrazione, definendo i programmi di attività, curandone l'attuazione e provvedendo all'ordinaria amministrazione della Fondazione, salvo quanto di competenza del Sovrintendente;
 - b) rende conto del proprio operato complessivo al Consiglio di Amministrazione;
 - c) cura il raccordo tra programmi artistici e mezzi finanziari, secondo un criterio di economicità di gestione;
 - d) istituisce le commissioni consultive di cui all'art.6, delle quali si avvale nel proprio operato;
 - e) delibera l'accettazione di donazioni, eredità e legati non immobiliari, fino al valore di € 500.000,00 (cinquecentomila/00) ciascuno;
 - f) In casi di particolare urgenza può compiere quegli atti di amministrazione straordinaria che risultino indifferibili ovvero il cui differimento possa arrecare un qualsiasi danno ovvero anche solo un aggravio delle posizioni e degli interessi della Fondazione; in tali casi la Giunta deve riferire al Consiglio di Amministrazione e sottoporre alla sua ratifica le decisioni assunte.
2. La giunta esecutiva si riunisce, su convocazione del presidente, con la presenza di almeno tre dei suoi componenti e delibera a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del Presidente. In caso di assenza o impossibilità del presidente, la giunta è convocata e presieduta dal Vicepresidente.

Art.6

Commissioni consultive

1. Per assicurare una più efficace trattazione di determinati settori omogenei di attività, avvalendosi anche dell'apporto continuativo di qualificate collaborazioni esterne, la Giunta Esecutiva istituisce le seguenti commissioni consultive, con compiti di istruttoria e di proposta nei rispettivi campi di attività:
- a) la commissione artistica;
 - b) la commissione finanziamenti;
 - c) la commissione affari generali.
2. La commissione artistica è composta dal direttore artistico, che la presiede, nonché da alte personalità individuate dal direttore stesso nel mondo culturale e/o musicale.
3. Le altre commissioni sono composte da uno o più membri della giunta esecutiva e da rappresentanti di enti ed istituzioni, di carattere pubblico o privato, o da singole persone, in grado di assicurare un effettivo apporto collaborativo.

SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE

FONDAZIONE – ONLUS

iscritta al n° 6 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private

4. Le commissioni sotto a,b, c, sono costituite entro quattro mesi dall'approvazione del presente regolamento ed i membri saranno confermati e rinnovati ogni quattro anni. Le commissioni possono essere integrate anche durante il periodo anzidetto con ulteriori componenti la cui presenza risultasse utile a giudizio della giunta esecutiva.

Art.7

Funzioni del direttore artistico

1. Il direttore artistico svolge le funzioni di cui all'articolo 14 dello statuto avvalendosi dell'apporto del collegio dei docenti e più specificamente:

- a) armonizza gli indirizzi dell'attività dei docenti secondo quanto previsto dagli ordinamenti didattici;
- b) presenta il programma di attività, almeno una volta all'anno, al Consiglio di Amministrazione in tempo utile per la sua attuazione;
- c) può delegare singoli progetti a musicisti facenti parte del corpo docente della Scuola in considerazione della loro specifica competenza professionale.

Art.8

Funzioni del sovrintendente

1. Il Sovrintendente svolge le funzioni di cui all'articolo 16 dello statuto e più specificamente: svolge tutte le funzioni amministrative, economiche e finanziarie della Fondazione nei limiti della amministrazione ordinaria, per le quali ha autonomia di spesa nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, che esercita avvalendosi della collaborazione del Segretario Generale.

2. In particolare, e salvi sempre i più ampi poteri a questi delegati dal Consiglio, il Sovrintendente organizza, coordina e cura l'attività della Fondazione, è il responsabile ed il coordinatore di tutti coloro che prestano la loro attività lavorativa presso la medesima Fondazione in qualunque forma ed a qualunque titolo, è il responsabile dei rapporti con la stampa e con tutti i soggetti esterni e si avvale a tal fine, rispettivamente, dell'addetto stampa e dell'addetto alle relazioni esterne, entrambi nominati dalla Giunta Esecutiva.

Art.9

Responsabile amministrativo

1. Il responsabile amministrativo sotto la direzione del sovrintendente è responsabile della gestione amministrativa e contabile della Fondazione e del personale amministrativo e dei rapporti con il Collegio Sindacale.

Art.10

Segretario generale

1. Il Segretario Generale coadiuva gli organi della Fondazione nell'esercizio delle sue funzioni, verifica l'attuazione delle deliberazioni degli organi della Fondazione, segnalando tempestivamente agli stessi ogni questione ritenuta utile. Collabora con il sovrintendente per la direzione del personale. Svolge le funzioni di segretario di collegio nelle riunioni del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva, curando la tenuta e relativi verbali, che firma con il presidente.

2. Al Segretario Generale possono essere delegate dal Consiglio di Amministrazione ovvero dal Sovrintendente specifiche mansioni e poteri, comunque attinenti l'ordinaria amministrazione della Fondazione.

SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE

FONDAZIONE – ONLUS

iscritta al n° 6 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private

Art.11

Articolazione dei corsi

1. L'attività della fondazione è articolata in corsi di base, corsi di concertismo e corsi di avviamento professionale, oltre a attività concertistica e connesse.
2. I corsi di base si raggruppano in dipartimenti, individuati dal Direttore Artistico d'intesa con i docenti, secondo le finalità principali di ogni settore.
3. I docenti dei corsi di base dovranno individuare i coordinatori dei rispettivi dipartimenti, la cui carica dura due anni.

Art. 12

Elezione del rappresentante dei docenti nel consiglio d'amministrazione

1. Ai fini dell'elezione del rappresentante dei docenti nel consiglio di amministrazione, il presidente della Fondazione, almeno novanta giorni prima della scadenza del consiglio di amministrazione invita i docenti in carica a presentare eventuali candidature.
2. Le candidature sono valide se pervengono al presidente della Fondazione nei successivi trenta giorni, accompagnate dalla firma di almeno altri nove docenti, oltre al candidato.
3. Il presidente della Fondazione indice la votazione almeno venti giorni prima della scadenza del consiglio d'amministrazione.
4. Il presidente della Fondazione cura l'allestimento del seggio elettorale e lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, con la collaborazione del segretario generale.
5. I docenti votano presso il seggio elettorale oppure per posta o per posta elettronica, con modalità che garantiscano la segretezza del voto, secondo le disposizioni operative stabilite dal presidente della Fondazione e comunicate con l'indizione della votazione.
6. Ciascun docente vota per un nominativo, scelto tra gli eventuali candidati o tra gli altri docenti in carica.

Art. 13

Procedura per la designazione del Direttore Artistico e istituzione della commissione elettorale

1. Per l'elezione del Direttore Artistico viene istituita una Commissione elettorale formata da cinque membri di cui due designati dal Consiglio di Amministrazione e tre eletti dal Collegio dei docenti.
2. I due consiglieri nominati dal Consiglio di Amministrazione sono individuati nei due che ricevono più voti nell'apposita votazione in Consiglio.
3. Il Presidente della Fondazione almeno sei mesi prima della scadenza del mandato del Direttore Artistico in carica convoca il seggio elettorale, con le disposizioni per il suo funzionamento al fine della elezione da parte dei docenti, previa verifica del loro diritto al voto, dei tre loro rappresentanti nella Commissione elettorale,
4. I docenti votano i propri delegati per la Commissione elettorale presso il seggio elettorale oppure per posta o per posta elettronica, con modalità che garantiscano la segretezza del voto, secondo le disposizioni operative stabilite dal Presidente della Fondazione e comunicate con l'indizione della votazione. Ciascun docente esprime due voti. All'esito risultano nominati e membri della Commissione i tre docenti più votati.
5. La Commissione provvede a redigere e sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il testo dell'avviso pubblico per la raccolta delle disponibilità a ricoprire l'incarico di Direttore Artistico. Il Consiglio, apportate le eventuali modifiche, approva l'Avviso e ne dispone

SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE

FONDAZIONE – ONLUS

iscritta al n° 6 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private

le modalità di pubblicazione. A prescindere da altri tipi di pubblicazione e diffusione l'Avviso rimane pubblicato sul sito della Scuola per almeno trenta giorni.

6. La Commissione Elettorale, sulla base delle disponibilità, degli orientamenti programmatici e dei *curricula* ricevuti, individua cinque candidati da sottoporre al voto del Collegio dei Docenti per la designazione del Direttore Artistico. L'allestimento del seggio e le operazioni di voto e di scrutinio con le modalità di cui all'art. 14 sono curati con la collaborazione del Segretario Generale.

All'esito della procedura la Commissione comunica i risultati della votazione al Presidente e propone come Direttore artistico il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti.

7. Il Presidente della Fondazione convoca il Consiglio di Amministrazione affinché proceda all'audizione del candidato proposto dalla Commissione e all'esito, con votazione palese, a maggioranza dei presenti e senza necessità di motivazione, si esprime sulla nomina del Direttore Artistico.

8. In ogni fase della procedura presso la Commissione elettorale tutti i membri del Consiglio di Amministrazione hanno diritto di accedere alla documentazione riguardante le verbalizzazioni e tutte le candidature presentate nonché di chiedere alla Commissione chiarimenti e integrazioni istruttorie.

Art. 14

Nomina del Sovrintendente

1. Il Sovrintendente è nominato dal CdA tra persone di elevata esperienza nella direzione di organizzazioni musicali o culturali o di altra esperienza con competenze manageriali atte al ruolo da ricoprire.

2. Il Presidente della Fondazione almeno 4 mesi prima della scadenza del mandato del Sovrintendente in carica dà inizio alle procedure.

3. Viene nominata una Commissione composta da 3 membri nominati dal Consiglio di Amministrazione e da 2 docenti eletti dal Collegio dei Docenti. Si applicano le norme di cui all'art. 13, comma 2, 3 e 4 del presente regolamento. Dei 3 membri nominati dal Cda non può far parte il Consigliere designato dal Collegio dei Docenti

4. La commissione elabora l'invito a manifestare la disponibilità a ricoprire l'incarico; nell'invito, che deve essere approvato dal Cda, sono indicati la tempistica della procedura nonché i requisiti, il compenso, la durata dell'incarico, il tipo di impegno e la retribuzione.

5. L'invito viene pubblicato sul sito internet della Fondazione per un periodo non inferiore a 15 giorni.

6. Se le candidature sono in numero maggiore di 5 la Commissione procede, entro 15 giorni dalla scadenza del termine dell'avviso, ad una preselezione per ridurli a tale numero. Rimane comunque la possibilità per i membri del CdA di accedere a tutte le candidature e chiedere chiarimenti e integrazioni istruttorie.

7. Il CdA procede all'audizione dei 5 candidati e di quelli, ulteriori, che comunque ritiene utile sentire. All'esito, con votazione palese, a maggioranza dei presenti e senza necessità di motivazione, nomina il Sovrintendente.

Art. 15

Elezione e Funzioni del Consiglio Accademico

1. Il Consiglio accademico è formato da 7 (sette) docenti, da 2 (due) rappresentanti degli studenti, dal Direttore artistico che lo presiede e dal Sovrintendente.

2. I docenti che fanno parte del Consiglio Accademico sono eletti dal Collegio dei docenti a 2 (due) anni di distanza dall'elezione del Direttore Artistico, salvo per la prima elezione. Possono candidarsi alla nomina coloro che abbiano maturato un'esperienza didattica di almeno 3 (tre) anni

SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE

FONDAZIONE – ONLUS

iscritta al n° 6 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private

alla Scuola di Musica di Fiesole. Ciascun docente esprimerà un massimo di 5 preferenze, saranno eletti i 7 (sette) docenti che raggiungeranno i voti più alti e, in caso di parità, il più giovane.

3. Le elezioni per il Consiglio accademico sono indette dal Direttore Artistico con un anticipo di almeno 3 (tre) mesi rispetto alla scadenza del mandato del Consiglio Accademico, Le candidature dovranno essere presentate al Direttore Artistico per iscritto 30 (trenta) giorni prima della data delle elezioni e dovranno essere sottoscritte da almeno 5 (cinque) docenti elettori. La nomina ha durata di 4 (quattro) anni, salvo diversa previsione dalle norme transitorie.

4. I rappresentanti degli studenti che fanno parte del Consiglio accademico sono eletti dalla Consulta degli studenti. La nomina ha durata di 2 (due) anni, ed è rinnovabile.

5. Il Consiglio Accademico coadiuva l'azione del Direttore Artistico nelle azioni di sua competenza con particolare riferimento alla linee di indirizzo generale e programmazione in tema di didattica, produzione e ricerca, monitorando l'attuazione delle determinazioni assunte nel corso della programmazione.

6. Il Direttore Artistico, entro 4 (quattro) mesi dal suo insediamento, nomina all'interno del Consiglio accademico un coordinatore didattico, salva la facoltà di riconfermare il docente in carica. Il coordinatore ha la funzione di seguire costantemente le attività individuate dal Direttore riferendone gli esiti al Consiglio e alla Direzione e alla Sovrintendenza, qualora il Consiglio si svolga in loro assenza. Il coordinatore non può essere eletto o riconfermato per più di 2 (due) mandati consecutivi.

7. Il Consiglio è convocato dal Direttore Artistico e si riunisce stabilmente con una cadenza minima bimestrale. La maggioranza dei suoi componenti può richiedere una sua convocazione straordinaria. Il Consiglio è presieduto dal Direttore Artistico (in presenza o in modalità remota); in caso di impossibilità della sua presenza, dal coordinatore.

Art. 16

Dipartimenti

1. I Dipartimenti sono istituiti dal Direttore Artistico d'intesa con il Consiglio accademico, e sono formati da docenti di corsi o attività affini.

2. I Dipartimenti curano gli aspetti didattici dei corsi loro afferenti, secondo le linee definite dalla Direzione artistica.

3. I membri di ogni Dipartimento eleggono al loro interno il Coordinatore, il quale dura in carica 4 (quattro) anni e può essere rieletto. In caso di assenza o rinuncia all'incarico si procede a nuove elezioni.

4. Il Dipartimento esercita le seguenti funzioni:

- o formula al Consiglio Accademico proposte utili per l'esercizio delle funzioni ad esso assegnate dal regolamento;
- o formula al Direttore artistico proposte in relazione ai contenuti delle prove di ammissione e d'esame, ai criteri per l'attribuzione dei debiti formativi, al piano di studi;
- o propone al Direttore artistico e al Consiglio Accademico modifiche al regolamento didattico.

5. Il Coordinatore convoca le riunioni del Dipartimento, redige il verbale o incarica un altro componente della sua redazione, cura la comunicazione fra i componenti del Dipartimento e la comunicazione del Dipartimento con gli altri organismi dell'Istituto, il Direttore Artistico, il Consiglio Accademico, il Consiglio di Amministrazione, la segreteria didattica e amministrativa e gli altri uffici.

6. Al coordinatore viene riconosciuto, un compenso accessorio da determinarsi da parte del Sovrintendente.

7. Le riunioni del Dipartimento vengono convocate dal Coordinatore almeno 4 (quattro) volte all'anno e ogni qualvolta si renda necessaria la sua convocazione. Quest'ultima viene comunicata ai

SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE

FONDAZIONE – ONLUS

iscritta al n° 6 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private

componenti con almeno 10 (dieci) giorni di preavviso.

8. Il Dipartimento è regolarmente insediato quando è presente la metà più uno dei suoi componenti.

9. Il Coordinatore ha facoltà di convocare uno o parte dei docenti di corsi specifici afferenti al Dipartimento qualora le necessità didattiche lo richiedano.

10. Gli indirizzi e i pareri del Dipartimento vengono presi a maggioranza semplice (la metà più uno dei presenti) ad eccezione delle modifiche del regolamento didattico, per le quali è richiesta la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 17

La Consulta degli Studenti dei corsi con riconoscimento AFAM

1. La Consulta degli Studenti è l'organismo che fa da tramite tra gli studenti dei corsi con riconoscimento AFAM della Fondazione Scuola di Musica di Fiesole e gli organi direttivi.

2. Garantisce il monitoraggio dei diritti degli studenti dei corsi AFAM e ha funzioni propositive e consultive nei confronti degli organi di governo della Fondazione.

3. Nomina 2 (due) rappresentanti nel Consiglio Accademico.